

LUNEDÌ 17 MAGGIO 2021

## PENSIONE COMPLEMENTARE: SIAMO IN PARLAMENTO

### L'EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE

**L**o scorso 24 aprile con gli amici dei Sindacati Autonomi del Comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico (SAPPE Penitenziaria – SIM CC Carabinieri – SIM GdF Guardia di Finanza – CONAPO Vigili del Fuoco) abbiamo scritto un'importante lettera ai Ministri interessati per il Comparto e al Ministro dell'Economia e delle Finanze riguardo alla mancata attivazione della previdenza complementare per il personale delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico, individuando possibili soluzioni alternative.

A poche settimane dalla nostra proposta, **sono stati presentati, a entrambe le Camere del Parlamento, due disegni di legge proprio nella direzione da noi richiesta.** Alla Camera dei deputati il disegno di legge è a firma del nostro **On. Gianni Tonelli**, mentre al Senato della Repubblica il disegno di legge è stato presentato dai **Senatori Pinotti, Donno, Gasparri, Mininno, Ortis e Vattuone**. Possiamo sostenere, con forza, che **in pochissime settimane siamo riusciti a raggiungere già un importantissimo traguardo.**

L'attivazione della previdenza complementare era stata introdotta dalla legge Dini del 1995 che nel riformare le modalità di calcolo delle pensioni passando dal sistema retributivo al più penalizzante sistema contributivo aveva previsto che venisse attivata contestualmente anche una forma integrativa di previdenza per compensare, almeno in parte, la differenza sul nuovo metodo di calcolo della pensione. Per il personale del pubblico impiego la previdenza complementare è stata attivata ormai già da numerosi anni, mentre soltanto il nostro comparto è rimasto escluso. Rimediare a ben 26 anni di mancata previdenza complementare oggi avrebbe dei costi esorbitanti che, molto probabilmente, il nostro Paese non potrebbe nemmeno permettersi.

Per questo motivo, ai Ministri competenti abbiamo proposto che, nelle more dell'attivazione della previdenza complementare, si provveda a **calcolare la nostra rendita pensionistica relativa alla parte contributiva della pensione utilizzando il coefficiente di trasformazione più elevato, corrispondente ai 67 anni di età a cui può accedere attualmente il restante personale del pubblico impiego.** Coefficiente di trasformazione, questo, a cui noi non possiamo accedere in considerazione dei limiti ordinamentali previsti per la nostra categoria, per i quali, opportunitamente, è previsto il collocamento in pensione di vecchiaia. Utilizzando questo metodo di calcolo il risultato della pensione risulterebbe superiore almeno del 15%.

Tutti noi abbiamo diritto, dopo una vita di sacrifici e rischi per il bene del Paese, a godere di una pensione che ci consenta una vita decorosa e dignitosa. **Meritiamo rispetto e pretendiamo rispetto, anche una volta terminato il nostro periodo di servizio.** L'auspicio resta sempre quello che, nel più breve tempo possibile, possa essere attivato un percorso di previdenza complementare per compensare la differenza tra la retribuzione in servizio e la rendita pensionistica, ma prima che questo produca effetti positivi serviranno numerosi anni di accantonamenti. Per questo la soluzione della modifica del sistema di calcolo, nelle more dall'attivazione della previdenza complementare, ci sembra **VINCENTE!** La materia è particolarmente tecnica, pertanto serviranno una delega al Governo e il confronto costante con le rappresentanze del personale.

**Ringraziamo l'On. Tonelli, il Sen. Pinotti, il Sen. Donno, il Sen. Gasparri, il Sen. Mininno, il Sen. Ortis e il Sen. Vattuone** per aver compreso la bontà della nostra proposta e per averla fatta loro trasformandola in due disegni di legge presentati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

**Un GRANDE RISULTATO targato SAP, SAPPE, SIM CC, SIM GdF, CONAPO.**

Stefano Paoloni





**PROPOSTA DI LEGGE**  
**d'iniziativa del Deputato:**  
**ON. GIANNI TONELLI**

*Delega al Governo per la disciplina della  
normativa pensionistica del comparto difesa,  
sicurezza e soccorso pubblico*

**Art. 1**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le rappresentanze del personale interessate, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a applicare la previdenza complementare al comparto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

**Art. 2.**

1. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere un'adesione al fondo esclusivamente su base volontaria;
- b) definire la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
- c) definire la modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci contributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare alla previdenza complementare;
- d) definire la disciplina di fine rapporto, al fine di trasformare, previa opzione, il TFS in TFR.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni. Il Governo, tenuto

conto di tali pareri, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con eventuali osservazioni e modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

**Art. 3**

1. Nelle more della approvazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, al personale di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.



Senato della  
Repubblica**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Senatori:****PINOTTI, DONNO, GASPARRI,  
MININNO, ORTIS, VATTUONE**

*Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.*

**Art. 1.**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, nonché dall'articolo 992 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza per il grado rivestito, l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, secondo quanto stabilito dalla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n.247, e dalla tabella A della legge 8 agosto 1995, n.335.

**Art. 2.**

1. In caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di cui all'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, nonché di revisione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge n.247 del 2007 e alla tabella A della legge n.335 del 1995, il coefficiente di trasformazione da applicarsi al personale di cui all'articolo 1 della presente legge è da ritenersi automaticamente adeguato a quello in vigore per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento di vecchiaia del dipendente pubblico civile.

**Art. 3.**

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati in 31.170.000 euro per l'anno 2022, 62.340.000 euro per l'anno 2023, 93.510.000 euro per l'anno 2024, 124.680.000 euro per l'anno 2025, 155.850.000 euro per l'anno 2026, 187.020.000 euro per l'anno 2027, 218.190.000 euro per l'anno 2028, 249.360.000 euro per l'anno 2029, 280.530.000 euro per l'anno 2030, e 311.700.000 euro a regime, a decorrere dall'anno 2031, si provvede con risorse del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

